



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 31/03/2016 al
n° 438 Mod. 3 con
liquidati ESENTE di cui
per imposta IPOT. /

ART. 1 - Denominazione

1. L'Associazione "A.I.E.D. – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica" di Pordenone, riconosciuta dall'A.I.E.D. Nazionale il 15 maggio 1975, e, qualora ottenga l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore "A.I.E.D. – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica di Pordenone – ETS", o, in forma abbreviata "A.I.E.D. di Pordenone ETS", per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2 - Sede

L'AIED di Pordenone ha sede legale a Pordenone. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Scopi

1. L'AIED di Pordenone - ETS è un Ente non commerciale costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere assistenziale, culturale, di promozione sociale e di formazione della persona:

a) affermare e promuovere il principio dell'autodeterminazione della persona in ogni campo della vita;

b) affermare il principio della sessualità e della procreazione libera e responsabile;

c) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità rispettando gli orientamenti sessuali di ciascun individuo;

d) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;

e) sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con particolare attenzione anche alle varie problematiche poste dalla procreazione assistita e dalla bioetica;

f) favorire le pari opportunità e combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro nella famiglia, nella società ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sulle donne e sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela - anche legale - alle persone che ne siano vittime;

g) promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale sulle tematiche dell'educazione sessuale del personale docente delle Scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, promuovendo altresì corsi di educazione alla sessualità ed alla affettività per alunni e genitori;

h) incoraggiare ed attuare studi e ricerche sociali e scientifiche, finalizzati ad affrontare ed approfondire i temi ed i problemi demografici e ambientali, nonché le tematiche proprie dell'AIED, eventualmente in collaborazione anche con le Università o altri Organismi;

i) esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato ciò che le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale, prevenzione socio-sanitaria, rispetto del diverso anche in fatto di sessualità, proponendo integrazioni e modifiche nei casi di normative inadeguate;

l) formulare proposte, piani e progetti atti a ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con l'obiettivo sociale e formativo dell'Associazione, nonché per l'organizzazione di seminari e convegni.

2. Il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, viene realizzato anche attraverso specifiche prestazioni di consulenza ed assistenza medica, psicologica e legale, nonché mediante ogni altra attività connessa alle suddette finalità, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

3. Nel perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. modifiche;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione promuove altresì lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti.

6. L'AIED può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



7. L'Associazione è retta dal principio di democraticità. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, sociale, politico e di genere.

TITOLO II

SOCI/SOCIE

ART. 4 - Soci/socie

1. Possono associarsi all'A.I.E.D. di Pordenone tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, Associazioni, Enti e Comitati) che ne condividono le finalità e l'operato.
2. Gli associati, nel prosieguo denominati anche "i soci/le socie", possono essere: aderenti, sostenitori/sostenitrici, onorari/onorarie.
3. Tutti/tutte i soci/le socie, e soltanto questi, possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione.
4. La tessera sociale, di cui ogni socio/socia deve essere munito/a, è annuale, tranne che per i soci/le socie sostenitori/sostenitrici, di cui al successivo articolo, per i quali la validità è di un anno solare.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la qualifica di socio è intrasmissibile.
6. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, e non sono ammessi soci temporanei.

ART. 5 - Socio/socia aderente e socio/socia sostenitore/sostenitrice

1. Socio/socia aderente è chiunque desidera collaborare con l'AIED, partecipare alle sue iniziative, prendere parte alle votazioni, utilizzare i suoi servizi.
2. Socio/socia sostenitore/sostenitrice è chiunque desidera, oltre a quanto sopra indicato, sostenere - anche economicamente - l'Associazione ed avere con essa un rapporto di cooperazione più continuativo ed organico.

ART. 6 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione a socio/socia aderente o a socio/socia sostenitore/sostenitrice viene richiesta, dal soggetto interessato, alla Presidenza, che dovrà far esaminare la domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà se accettare o rigettare la richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Qualora, entro 30 giorni dalla data della richiesta di iscrizione, non pervenga alla persona interessata alcuna risposta, la domanda stessa deve intendersi tacitamente accettata, e con decorrenza dalla data della richiesta.

2. La persona che chiede di diventare socio/socia deve versare, non appena ricevuta la comunicazione della delibera di accettazione la quota d'iscrizione. La persona ammessa a diventare socio/socia sostenitore/sostenitrice deve rinnovare il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno.

3. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione, il socio potrà essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 - Diritti dei soci/socie

1. Le socie/I soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di:

- a) votare dopo che siano trascorsi non meno di tre mesi dal giorno dell'avvenuta ammissione;
- b) esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

2. Per accedere alla consultazione dei libri sociali i soci/e devono fare richiesta scritta alla presidenza.

ART. 8 - Diritto di elezione

1. Il diritto di elezione spetta indistintamente a tutti i soci/socie i quali/le quali possono ricoprire tutte le cariche sociali dopo che siano trascorsi non meno di 3 mesi dall'avvenuta sua ammissione a socio/socia sostenitore/sostenitrice o aderente.

ART. 9 - Soci/socie onorari/e

1. Il/la Presidente può nominare soci/socie onorari/onorarie, su proposta del Consiglio di Amministrazione, quelle persone che - per il loro rilievo culturale, scientifico e politico - abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi cui si ispira l'Associazione.

2. Il socio/la socia onorario/onoraria gode degli stessi diritti dei soci/socie aderenti e sostenitori/sostenitrici.

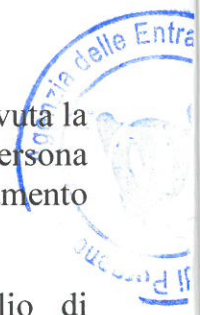
ART. 10 - Decadenza da socio

1. La qualità di socio/socia si perde per morte, dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione.

2. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, al Consiglio di Amministrazione.

3. Alla morosità si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. La radiazione si applica al socio/alla socia che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi, ovvero contro gli interessi e il buon nome dell'A.I.E.D. di Pordenone, portando nocumento all'Associazione stessa, agli organi direttivi o agli associati.



5. La procedura di radiazione viene promossa da un minimo di 5 associati e viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ricorso, nelle more della decisione, l'associato non può prendere parte alle riunioni o votazioni dell'Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

TITOLO III ORGANI

Art. 11 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo da nominarsi al superamento dei parametri di legge.

Art.12 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organismo deliberativo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci/socie possono prendere parte, con diritto di voto singolo alla Assemblea.

Hanno in particolare diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

2. L'assemblea viene convocata dal/dalla Presidente della Sezione, almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione, con il relativo o.d.g., nella sede sociale e mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione che ogni associato al momento dell'iscrizione si impegna a consultare periodicamente.

3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente della Sezione, che ne redige o ne fa redigere il verbale.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 20 giugno. In tale occasione il/la Presidente illustra il bilancio economico e finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo annuale e riferisce sull'attività svolta e da svolgere sottoponendo il tutto all'approvazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari, bilanci o rendiconti saranno depositati presso la sede sociale e liberamente consultabili da tutti/e gli/le iscritti/e.

L'Assemblea deve riunirsi ogni volta che la sua convocazione viene richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure da almeno un decimo degli associati.

5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione.

Un socio/una socia può farsi rappresentare da un altro/a socio/socia, che abbia diritto di voto; analoga facoltà ha il socio/la socia sostenitore/sostenitrice, che può farsi rappresentare da altro socio/socia sostenitore/sostenitrice che abbia diritto di voto; a nessun socio/nessuna socia, però, possono essere concesse più di due deleghe.

6. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dal Codice del Terzo Settore alla sua competenza.

ART. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti tra soci/socie aderenti, sostenitori/sostenitrici e onorari/e o fra persone con adatte qualifiche. In ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Esso rimane in carica quattro anni, salvo che l'Assemblea non ne determini prima lo scioglimento. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, all'ammissione dei soci/delle socie ed al funzionamento della Sezione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Esso è altresì l'organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il/la Presidente ed assegna eventuali altre cariche (vice-Presidente, Tesoriere, ecc.).
5. È consentita la partecipazione mediante mezzi di comunicazione, anche telefonica, a condizione che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
6. Il/la Presidente, o persona da lui/lei espressamente incaricata, dovrà redigere verbale sommario delle riunioni in cui si procederà all'elezione delle cariche sociali all'approvazione dei bilanci ed in tutti i casi in cui si assumeranno decisioni di particolare importanza per la vita della Associazione.
Detto verbale dovrà scriversi direttamente su di un apposito libro ("libro dei verbali"), firmato dal/dalla Presidente della sezione (o da chi ne fa le veci), dalla persona verbalizzante e dai due scrutatori/scrutatrici, quando questi ultimi/queste ultime siano stati eletti, perché richiesti nei casi di votazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi anche ogni volta che la sua convocazione venga richiesta per iscritto da un terzo dei suoi membri.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Presidente e Presidente Onorario/a

1. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e la rappresenta in giudizio e in ogni altra sede, e nei confronti dei terzi. Egli/ella è munito/a di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi incluse le operazioni con istituti di credito, ad esclusione solo di quelle espressamente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Ha la responsabilità del funzionamento della Associazione, dirige i lavori dell'Assemblea, presiede il Consiglio di Amministrazione.
Convoca, altresì, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme contemplate nel presente Statuto. In caso di impedimento, può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il/la Presidente rimane provvisoriamente in carica per l'ordinaria amministrazione, fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

3. L'Assemblea può nominare Presidente Onorario un/una associato/a che si sia distinto per particolari meriti associativi; il/la Presidente Onorario/a potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con gli stessi diritti degli altri componenti.

ART. 15 - Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, il cui numero dei componenti e la durata in carica verranno determinati dall'Assemblea, sarà obbligatoria al superamento dei parametri di legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 comma del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: 3.000.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo previsto dal comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 16 - Contributi

L'Associazione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell'intenzione del donatore, siano da impiegare per la specifica attività dell'Associazione.

ART. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal saldo tra le entrate per le quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito ricevuto dall'Associazione a qualsiasi titolo e ragione, per le entrate del Consultorio e le uscite per spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione ha la disponibilità o ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente con mezzi finanziari dell'Associazione stessa.
3. Il patrimonio della Sezione è costituito dal saldo tra le entrate per quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito ricevuto dalla Sezione a qualsiasi titolo e ragione, e le uscite per le spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi sezionali, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.

ART. 18 - Compiti

1. L'associazione ha competenza esclusiva nel Comune dove essa ha sede. L'Associazione può, comunque, aprire consultori da essa dipendenti, anche in altri Comuni ove sia impossibile costituire una analoga Associazione, purché in Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il/la Presidente deve:
 - a) provvedere alla iscrizione dei soci/delle socie e alla riscossione delle loro quote annuali;
 - b) tenere aggiornato, con periodicità almeno annuale, uno schedario o un Libro degli associati. Non sono ritenute valide le nuove iscrizioni o i rinnovi, se non figura chiaramente indicata la data in cui sono stati effettuati;
 - c) tenere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) tenere i libri dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni;
 - e) curare la tenuta annuale dell'inventario dettagliato dei beni strumentali acquistati interamente o parzialmente con fondi finanziari della Associazione, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, se richiesto dalla legge;
 - f) curare presso gli uffici territoriali competenti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, previsti dalle norme di legge in materia;

ART. 19 - Scioglimento

1. In tutti i casi di scioglimento dell'Associazione, previa nomina di un liquidatore da parte dell'Assemblea, i beni, mobili e immobili, di proprietà della disciolta Associazione saranno liquidati ed il patrimonio sociale risultante verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o affini, operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV

NORME GENERALI E PARTICOLARI

ART. 20 – Gratuità delle cariche

Ogni carica direttiva (Presidente, Consigliere, Presidente Onorario) prevista dal presente Statuto è gratuita.

ART. 21 - Incompatibilità

1. Chiunque presti lavoro subordinato presso l'A.I.E.D. di Pordenone o abbia con l'Associazione un rapporto retribuito di natura professionale, può diventare associato ma non può ricoprire alcuna carica all'interno degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 22 - Convocazione

1. Tutte le riunioni degli organi dell'Associazione sono regolarmente costituite e valide se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, sono regolarmente costituite e valide qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le decisioni di tutti gli organi sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione;

3. Nel caso di proposte di modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, è richiesta la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5. Le convocazioni degli organi dirigenti deve sempre essere resa nota per iscritto; in caso di Assemblee o di elezioni la convocazione deve avvenire con posta elettronica spedita almeno sei giorni prima e deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. La convocazione delle Assemblee e delle elezioni deve avvenire mediante affissione della convocazione, con il relativo ordine del giorno, nella sede almeno quindici giorni prima della data della riunione.

7. In caso di elezioni è sempre obbligatoria la nomina di due scrutatori.

ART. 23 - Libro dei verbali

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve tenere il libro soci e gli altri libri sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 15 del medesimo decreto.
2. In particolare tutte le riunioni degli organi dirigenti devono essere riportate in apposito "Libro dei verbali", che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.
3. Ogni verbale deve sempre portare, fra l'altro, specifiche indicazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno e discussi nella singola seduta, nonché delle decisioni adottate. Il verbale deve sempre essere firmato dal/dalla Presidente della riunione e dal/dalla verbalizzante.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad avere copia conforme del verbale delle riunioni dell'organo cui appartengono.

ART. 24 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale nazionale e Internazionale di Milano.
2. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare al Codice del Terzo Settore le cui norme prescrittive si intendono integralmente recepite nel presente Statuto.

